

NORME SPECIFICHE DELLA BASE NAUTICA DEL ÆGRUPPO VELAÆ LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI VIAREGGIO

Premessa:

le norme specifiche di cui in oggetto sono l'aggiornamento delle precedenti norme valide per il 2017 per quanto riguarda il punteggio di merito e le modifiche per quanto in contrasto con il regolamento generale per le sedi nautiche delle strutture periferiche di cui alla delibera Consiglio Nazionale n°4 del 11/02/2018.

Il regolamento della base nautica è composto di norme che tendono, a dare trasparenza alla gestione della lista d'attesa, all'assegnazione di posti barca , a definire il comportamento e ad assicurare la massima partecipazione alle attività sociali sia da parte dei soci che utilizzano e frequentano la base nautica, sia delle imbarcazioni ivi ospitate o stazionanti, da ritenersi a disposizione della Sezione per la realizzazione delle proprie finalità.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si dovrà far riferimento alla delibera n°4 del 11/02/2018 e alle disposizioni emanate dalla Presidenza Nazionale della L.N.I.

Norme generali.

1. Il posto barca è concesso al socio e non alla sua imbarcazione. Un'imbarcazione può essere riferita solamente ad un socio comproprietario.
2. Ogni socio può essere assegnatario di un solo posto barca.
3. Non sono ammesse unità da diporto a motore, il C.d.S. può derogare a questa norma per motivate esigenze di funzionalità.
4. Non sono ammesse unità da diporto con superficie maggiore di 52 mq o pescaggio superiore a 2,7 m. o di larghezza superiore a m. 4.
5. Il posto barca non è cedibile né alienabile.
6. Il socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto dai propri familiari, purché anch'essi siano soci della sezione e rispettino il presente regolamento.
7. Il socio solleva la L.N.I. sezione di Viareggio da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da furti, incendi, rotture dell'ormeggio, mareggiate.
8. La lista di attesa e la lista dei soci assegnatari è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno .
- 9 L'imbarcazione di un socio o armatore moroso sarà allontanata dalla base nautica a cura e spese della Sezione, che si potrà rivalere nei confronti del moroso stesso. Il Socio al momento dell'assegnazione autorizza la Sezione allo spostamento o rimozione forzosa della propria imbarcazione dal posto barca assegnato ad altro posto ritenuto idoneo all'interno del porto di Viareggio.

Norme per l'inserimento nella lista d'attesa.

Il socio per essere inserito nella lista d'attesa deve:

1. Avere un'anzianità d'iscrizione continuativa alla sezione di almeno gli ultimi due anni già trascorsi.
2. Essere proprietario di almeno otto carati di un'imbarcazione o natante i cui comproprietari siano tutti iscritti alla sezione. La proprietà deve essere attestata dal libretto d'immatricolazione o se natante da atto notorio o autocertificazione autenticata dal Presidente.
3. Essere iscritto al gruppo sportivo della sezione ed aver pagato la relativa quota.
4. Essere in regola con l'iscrizione dell'imbarcazione al registro del Naviglio della L.N.I.
5. Avere presentato la domanda in segreteria con allegato copia del libretto d'immatricolazione o atto notorio da cui risulti la proprietà e le dimensioni dell'imbarcazione nonché apposito modulo nel

quale il socio attesta l'attività svolta ai fini del calcolo annuale del punteggio di cui al punto 11.

6. Impegnarsi, pena l'esclusione dalla lista d'attesa, a comunicare i cambiamenti di proprietà o cambio d'imbarcazione

7. Aver accettato il regolamento della base nautica, avere fatte proprie le norme generali ed i principi che regolano le attività sociali, didattiche e le finalità sportive e di promozione della Lega Navale Italiana, ed avere pertanto posta a disposizione della Sezione la propria imbarcazione per il conseguimento di tali scopi statutari.

8. Assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto senza fini di lucro né percepire compensi a qualunque titolo ottenuti tramite essa e di assecondare l'opera di propaganda della sezione mettendo l'unità stessa a disposizione per le attività istituzionali.

9. Non essere comproprietario di un'unità già assegnataria di un ormeggio nella Base Nautica della sezione.

10. Non essere già assegnatario di un ormeggio nella Base Nautica della sezione.

11. Aver conseguito nell'anno precedente almeno 40% dei punti di merito ottenibili dalla partecipazione ad attività sociali o sportive.

12. Il socio perdente l'assegnazione ha la possibilità di effettuare la domanda e la sua domanda avrà decorrenza dal 1 febbraio successivo.

13. Il socio che abbia disdetto volontariamente l'ormeggio può effettuare la domanda per la lista d'attesa ma questa decorre dal 01 febbraio successivo.

Il socio in lista di attesa che ha rifiutato l'assegnazione di un ormeggio conserva la propria posizione nella lista.

Il C.d.S. constatata la validità della richiesta, inserirà il socio nella lista d'attesa.

Norme per l'assegnazione dei posti barca:

1. L'assegnazione ha la durata di un anno, dal 1 febbraio al 31 gennaio successivo.

2. Ai soci assegnatari sarà concesso il rinnovo del posto barca se avranno superato il punteggio minimo richiesto del 40% rispetto alla tabella della complessiva attività effettivamente svolta dalla Sezione nell'anno.

3. I soci assegnatari dovranno verificare l'aggiornamento della propria graduatoria, pubblicata in via provvisoria sul sito ufficiale della sezione entro il 15 di ogni mese, riferita e aggiornata al 1° di ogni mese; il socio avrà la possibilità di promuovere osservazioni e contestazioni entro la fine di ogni mese.

4. Il C.d.S. formerà una graduatoria sul sito ufficiale, aggiornata al 1° di ogni mese precedente, in base alle dichiarazioni del socio e agli elementi in suo possesso secondo i parametri riportati sulla tabella attività.

5. I posti resi disponibili dai soci, o che non hanno raggiunto il punteggio minimo, saranno assegnati ai soci in lista d'attesa in ordine al punteggio di merito della graduatoria della lista d'attesa. Nel caso di parità di punti, viene data la preferenza nell'ordine: alla anzianità di anni di iscrizione continuativa presso la Sezione; se permane la parità prevale la anzianità anagrafica. Nel caso l'imbarcazione presenti dimensioni maggiori dei posti disponibili, il socio rimarrà in testa alla lista d'attesa e gli sarà assegnato l'ormeggio appena verrà disponibile un posto barca compatibile con le dimensioni dell'imbarcazione.

6. Il socio potrà formulare osservazioni scritte al Presidente della sezione entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito ufficiale della graduatoria e dell'assegnazione degli ormeggi, che sarà pubblicata entro il 31 Dicembre.

7. I soci cui non è stata rinnovata l'assegnazione dovranno entro il 31 gennaio lasciare l'ormeggio, non sono ammesse proroghe per nessun motivo.

8. Il socio assegnatario dovrà pagare, anticipatamente e per almeno il trimestre successivo, la quota aggiuntiva, in relazione alle dimensioni dell'unità entro il 1° Febbraio, pena la decadenza dell'assegnazione. Il socio moroso sarà diffidato ad adempiere entro 30gg. dalla scadenza non rispettata del pagamento dovuto.

9. Nel caso che un socio assegnatario rinunci o decada dall'assegnazione, subentrerà automaticamente il primo socio avente diritto della lista d'attesa sulla base della graduatoria di merito.

10. Nessun rimborso della quota supplementare d'ormeggio è dovuto al socio che rinunci o decada dal posto d'ormeggio.

11. Il cambio d'imbarcazione durante l'assegnazione deve essere approvato dal C.d.S. per verificare che le nuove dimensioni siano compatibili.

12. La dislocazione del posto barca è assegnata dagli addetti alla banchina, può essere modificata in qualsiasi momento.

13. Il socio assegnatario deve aver assicurato l'unità per R.C. verso terzi, contro danni derivanti da eventi di forza maggiore Furto e Incendio.

14. La pubblicazione della graduatoria e l'assegnazione degli ormeggi, conferisce un'attesa di diritto dei soci, essa non può essere modificata, se non per errore di calcolo o d'attribuzione dei punti o per decadenza sancita dal regolamento interno.

15. La graduatoria della lista di attesa per l'assegnazione di un eventuale posto barca nel 2018 verrà redatta solo per le imbarcazioni già in lista d'attesa al 01/01/2018.

16. La graduatoria della lista di attesa per l'assegnazione di un eventuale posto barca per uno degli anni successivi al 2018 verrà redatta per le imbarcazioni iscritte alla lista d'attesa al 01 Gennaio di ogni rispettivo anno solare.

I parametri per formare la graduatoria sono oggetto di una tabella apposita valida di anno in anno, proposta dal Consiglio Direttivo della Sezione prima dell'inizio della attività sociale.

TABELLA LNI 6VG per la DETERMINAZIONE del PUNTEGGIO di RIFERIMENTO

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SEZIONE 1A

Presidente	0.5 punti per attività Max 5 punti anno
Componente Consiglio Direttivo	0.3 punti per attività Max 3 punti anno
Collegio Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri	0.3 punti per attività Max 3 punti anno

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE 1B NON SI ATTRIBUISCONO PUNTEGGI

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE 1D

Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla LNI Sezione Viareggio negli ultimi dieci anni consecutivamente (i punti vengono maturati fino a 3,0 ed attribuiti una sola volta) (Non valgono per la graduatoria di merito ai fini del posto barca)	0.30 punti
--	------------

Norme per la revoca dell'assegnazione del posto barca

Il socio assegnatario, oltre che per non aver conseguito il punteggio minimo di cui sopra, decade automaticamente dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:

1. Perdita della qualità di socio, per una delle cause di cui all'Art. 8 dello statuto.
2. Mancato pagamento della quota sociale, descrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della L.N.I. e al gruppo sportivo entro il 31 gennaio.
3. Mancato pagamento della quota aggiuntiva per l'ormeggio entro la scadenza prevista.
4. Gravi inosservanze delle norme del regolamento interno.
5. Mancato mantenimento in buone condizioni d'efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto.
6. Mancata occupazione del posto barca per oltre 6 mesi, salvo cause ben motivate da accertare dal C.d.S.
7. Rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della sezione la propria unità da diporto per l'espletamento dell'attività istituzionali.
8. Uso del posto barca come parcheggio totalmente inoperoso dell'unità da diporto.
9. Svolgimento dell'attività di lucro per compensi a qualunque titolo ottenuti con l'unità da diporto ormeggiata nella base nautica.

Norme di comportamento per l'uso della base nautica.

1. Il socio è obbligato a comunicare formalmente alla segreteria l'uscita in mare o la sosta a terra che si protragga oltre due giorni, indicando la data di rientro.
2. Il socio che protragga l'assenza dal posto d'ormeggio per più di 15 giorni, deve avvertire la segreteria almeno 5 giorni prima della data di rientro.
3. I posti d'ormeggio possono essere variati nell'ambito della sede nautica o posti disponibili per la Sezione all'interno del porto per esigenze tecniche od organizzative.
4. Il posto barca, lasciato temporaneamente libero, può essere utilizzato per la sosta dall'altra unità di soci, secondo le norme che regolano gli ormeggi temporanei.
5. L'accesso alla banchina con autovetture è consentito per il tempo necessario per il carico/scarico.
6. Sarà cura del socio non depositare materiali o immondizie sulla banchina.
7. L'uso dell'acqua deve essere fatto esclusivamente con manichette munite di chiusura finale per evitare sprechi, ritirando dopo l'uso le manichette stesse dalla banchina.
8. L'uso della corrente elettrica deve essere limitato a piccole utenze di bordo per evitare carichi eccessivi e quindi l'intervento del limitatore, le barche disabitate non possono lasciare il cavo fisicamente collegato alla colonnina dell'energia elettrica.
9. Il socio dovrà aver cura di controllare l'ormeggio e i parabordi della propria unità, in modo da non compromettere la sicurezza e recare danni.
10. Il socio dovrà lasciare copia delle chiavi in segreteria e lasciare un recapito di reperibilità per far fronte a cause di necessità.
11. Il socio che voglia affidare temporaneamente l'unità da diporto ad altro socio della LNI Vg, che dovrà rispettare anch'esso il presente regolamento, deve darne formale comunicazione alla segreteria, con obbligo di sollevando la sezione da qualsiasi responsabilità.
12. L'ormeggio sulle boe è consentito solo per emergenze od eventi straordinari.
13. La gestione degli ormeggi è affidata all'incaricato della Sezione denominato 'ADDETTO di BANCHINA' ed a lui deve essere fatto riferimento per tutto quello che concerne la banchina e lo specchio acqueo della base nautica della Sezione.

14. Il socio assegnatario autorizza inderogabilmente il personale preposto dalla Sezione a poter spostare senza preavviso la sua imbarcazione all'interno della concessione e con preavviso all'interno del porto di Viareggio.

REGOLAMENTO ORMEGGI TEMPORANEI BASE NAUTICA DEL GRUPPO VELA Lega Navale Italiana sezione di Viareggio

Lo scopo del regolamento è quello di definire le norme per assegnare temporaneamente i posti barca lasciati liberi dai soci assegnatari.

Norme di assegnazione.

1. Il socio che intende usufruire di un ormeggio temporaneo deve compilare apposita richiesta e deve impegnarsi a rimuovere l'imbarcazione alla data stabilita o su richiesta degli addetti alla banchina, in caso di inadempienza l'unità da diporto sarà rimossa a spese del socio.
2. La domanda ha validità 6 mesi, dopodiché, o è rinnovata o decade.
3. L'assegnazione è effettuata dagli addetti alla banchina compatibilmente con le dimensioni dell'imbarcazione e con esigenze organizzative normalmente con il seguente ordine di priorità:
 - a) Ai soci in lista di attesa, nell'ordine della graduatoria di merito e successivamente di data iscrizione nella lista (nel caso vi siano aspiranti con la stessa data d'iscrizione ha precedenza il socio con maggior anzianità).
 - b) Ai soci della sezione non iscritti nella lista di attesa, in ordine di data della richiesta.
 - c) Ai soci di passaggio di altre sezioni.

Norme generali.

1. Il posto barca temporaneo è assegnato per un massimo di un mese, riassegnabile nel caso non vi siano altre domande di ormeggio temporaneo in attesa.
2. Il socio assegnatario di un ormeggio temporaneo deve rispettare le norme del regolamento della Base Nautica Gruppo Vela.
3. Il socio dovrà pagare la quota, maggiorata del 50%, ogni mese anticipato, in funzione delle dimensioni dell'imbarcazione come per gli ormeggi annuali rapportata ai giorni di permanenza.
4. L'imbarcazione potrà essere spostata in funzione dei rientri dei soci titolari del posto barca o per cause organizzative della base nautica.
5. È tenuto dalla sezione un registro cronologico delle domande di ormeggio temporaneo e delle assegnazioni dei periodi di ormeggio.

Documento aggiornato e approvato per le variazioni dall'Assemblea e pertanto valido dal 30/09/2018.